

EDILIZIA ED URBANISTICA: Permesso di costruire - Annullamento in autotutela - Mancata partecipazione al procedimento di rilascio del titolo edilizio della società proprietaria di un elettrodotto che attraversa il fondo interessato - Contraddittorio - Legittimità.

Tar Lazio - Roma, Sez. II Quater, 3 novembre 2021, n. 11233

“[...] nella peculiare fattispecie posta all’attenzione del Collegio, considerata la natura primaria, in una scala gerarchica di valori costituzionali, degli interessi pubblici potenzialmente esposti a pericolo dalla conduzione dell’elettrodotto in contestazione, pacificamente interferente con il lotto oggetto di intervento, quali la salute e l’incolumità pubblica, la completa pretermissione della società Terna al procedimento di rilascio del titolo edilizio ha legittimato l’amministrazione all’esercizio del cd. ius poenitendi, siccome funzionale ad una riedizione del procedimento.

A ben vedere, infatti, il potere di ritiro in contestazione, pur occasionato dall’intervenuta violazione di una norma di natura procedurale, trova, comunque, titolo in un bilanciamento, di natura sostanziale, tra contrapposti interessi: l’interesse privato alla realizzazione dell’immobile ed i valori costituzionali della salute e dell’incolumità pubblica, questi ultimi esposti a pericolo proprio dalla pretermissione della società gerente l’elettrodotto [...]”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lanuvio, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Transizione Ecologica, già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Terna – Rete Elettrica Nazionale Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2021 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso tempestivamente depositato e notificato, i ricorrenti, quali titolari del permesso di costruire n. 7 del 31.05.2019 rilasciato dal Comune di Lanuvio, avente ad oggetto un fabbricato a destinazione commerciale da realizzare su un terreno di loro proprietà, contraddistinto in Catasto al foglio 28, part. 16, hanno impugnato il provvedimento n. 2 del 5/6/2020 con cui il predetto ente ha annullato in autotutela il titolo edilizio in questione.

Per come è dato evincere dal tenore dell’atto impugnato, siffatto annullamento è stato disposto dall’amministrazione in considerazione della mancata partecipazione della società Terna al procedimento di rilascio del titolo. Quest’ultima, ad avviso dell’ente, avrebbe dovuto

necessariamente interloquire in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dello *ius aedificandi*, in quanto:

– *“proprietaria ed esercente l'elettrodotto in alta tensione della Rete di Trasmissione Nazionale che attraversa il fondo su cui è in corso l'edificazione del manufatto”*, con le connesse problematiche legate all'interferenza di quest'ultimo con la cd. fascia di rispetto calcolata ai sensi del D.M. 29.05.2008;

– *“titolare del relativo diritto di servitù di elettrodotto”*.

La pretermissione della società gerente il servizio pubblico di trasmissione elettrica – anche in considerazione delle osservazioni (del 18.03.2020, prot. n. 7791) da quest'ultima versate agli atti del procedimento di secondo grado – avrebbe, dunque, messo in rilievo, ad avviso dell'amministrazione, *“ragioni di preminente interesse pubblico, quali la salvaguardia della salute e della incolumità pubblica”*, valori questi ultimi messi in pericolo *“dalla presenza di linee elettriche ad alta tensione”*, ritenuti prevalenti rispetto alla *“natura commerciale dell'attività che i Sig.ri Troiani/Zigulich intendono svolgere all'interno dell'erigendo immobile”*.

L'annullamento del titolo *de quo* è, dunque, stato disposto *“al fine di salvaguardare il primario diritto alla salute e alla sicurezza pubblica”*, così da riavviare il procedimento di primo grado *“con la partecipazione dei proprietari del terreno e di Terna spa e alle necessarie verifiche con Arpa Lazio in presenza di tutte le parti interessate”*, onde *“verificare in contraddittorio, oltre alla DPA (Distanza di Prima Approssimazione), anche il calcolo della esatta fascia da rispettare nell'edificazione (dipendente da più variabili concrete)”*.

Avverso il provvedimento di ritiro in parola sono, dunque, insorti i ricorrenti, mediante la formulazione dei motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.

– *“A) L'ACCERTAMENTO TECNICO EFFETTUATO DA ARPA LAZIO. SUL TOTALE RISPETTO DEI LIMITI DI INDUZIONE MAGNETICA PREVISTI DALLA LEGGE N. 36/2001 E SUCCESSIVI DECRETI DI ATTUAZIONE; violazione e falsa applicazione della legge n. 36//2001, del D.P.C.M. n. 11723 dell'8/7/2003; del D.M. 29/05/2008. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità nei presupposti di fatto, illogicità e contraddittorietà manifesta”*;

– *“B) Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies della legge 241/90; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità nei presupposti di fatto, illogicità e contraddittorietà manifesta”*;

– “C) *Violazione e falsa applicazione della legge n. 36/2001 e contestuale motivo subordinato di illegittimità delle norme di attuazione della stessa legge. Eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta*”.

Le ragioni di interesse pubblico sottese al disposto annullamento, consistenti nella pretesa esposizione a pericolo della salute e dell'incolumità pubblica, sarebbero insussistenti giacché escluse dalle risultanze dell'accertamento svolto sui luoghi di causa, in data 11.12.2019, da personale dell'ARPA Lazio. Quest'ultima, dopo aver effettuato le misurazioni in conformità alle disposizioni di cui al DM del 29.05.2008, tenuto conto dei limiti prescritti dal DPCM n. 11723 dell'8.07.2003, avrebbe escluso qualunque inquinamento elettromagnetico non soltanto nelle aree coperte dello stabile ma anche nell'adiacente area di parcheggio. Sarebbe stato, dunque, accertato – anche in occasione del successivo sopralluogo effettuato in data 9.07.2020 – il rispetto di tutti i limiti di legge, ivi compresi i valori più prudenziali di induzione magnetica, rappresentata dai cd. “obiettivi di qualità” di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 8.07.2003, pari a 3 microtesla.

I valori riscontrati mediante indagini strumentali svolti da ARPA sui luoghi di causa risulterebbero di gran lunga inferiori al limite in questione e, come tali, priverebbero di significatività il calcolo della cd. fascia di rispetto, individuata da Terna mediante l'utilizzo di un “*programma di simulazione*”, in assenza di controlli/verifiche sui luoghi.

Ancor di più, l'accertamento di ARPA escluderebbe, in radice, la stessa applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 5.1.2 (“*Calcolo delle fasce di rispetto per linee elettriche*”) di cui al D.M. 29/5/2008 in materia di fasce di rispetto.

Ciò nella misura in cui la perimetrazione delle fasce in questione, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.C.M. 8.07.2003, n. 11723, attuativo della legge n. 36/2001 (cd. “*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*”), sarebbe condizionata proprio al raggiungimento di quell'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 del medesimo Decreto, nella specie ampiamente raggiunto, secondo quanto accertato in concreto dall'ARPA.

Da qui l'irrelevanza della mancata partecipazione di Terna al procedimento di rilascio del titolo edilizio in contestazione.

Diversamente opinando, le disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 11723 ed al D.M. 29.05.2008 sarebbero illegittime e, come tali, annullabili, in quanto tendenti a far prevalere le risultanze di accertamenti formali e teorici rispetto alle verifiche tecniche esperite in loco dallo stesso soggetto pubblico cui è demandato il controllo circa l'eventuale superamento dei limiti di emissioni fissati in tema di inquinamento elettromagnetico.

L'omessa partecipazione di Terna al procedimento amministrativo a valle del quale è stato adottato il titolo edilizio annullato, trattandosi di un vizio di natura meramente formale, non avrebbe, dunque, legittimato l'esercizio dello *ius poenitendi*, comunque di fatto privo, nella sostanza, di ragioni giustificatrici, atteso l'accertamento di ARPA in ordine al mancato superamento dei limiti imposti dalla normativa di riferimento in tema di inquinamento elettromagnetico.

– “D) SULLA MANCATA REALIZZAZIONE DA PARTE DI TERNA S.P.A. DEI PIANI DI RISANAMENTO EX ART. 9 DELLA LEGGE N. 36 DEL 2001”;

– “E) SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO MATURATO DAI CONTROINTERESSATI E SUL GRAVE DANNO ECONOMICO DA QUESTI SUBITO”.

In disparte il generico accenno contenuto nell'atto impugnato, il Comune avrebbe sostanzialmente omesso di prendere in considerazione i rilevanti e prevalenti interessi di cui sarebbero portatori gli odierni ricorrenti, titolari di un legittimo affidamento alla concretizzazione del proprio proposito edificatorio.

Sarebbero state, inoltre, pretermesse ulteriori circostanze di fatto idonee ad escludere la sussistenza di un interesse pubblico prevalente alla caducazione del titolo edilizio quali la pregressa realizzazione *sine titulo*, ad opera del comune, di una rotatoria su parte del fondo di proprietà degli istanti. Siffatta opera pubblica, illegittimamente realizzata in assenza di un regolare provvedimento ablatorio, avrebbe impedito ai ricorrenti di localizzare il fabbricato assentito ad una distanza maggiore rispetto al preesistente elettrodotto.

L'amministrazione comunale non sarebbe, peraltro, dotata di alcuno strumento pianificatorio idoneo a disciplinare le cd. fasce di rispetto degli elettrodotti, cosicché il disposto annullamento si tradurre in un atto *ad personam* ai danni degli odierni ricorrenti. Avrebbero, inoltre, potuto essere prese in considerazione misure alternative, quali la predisposizione di schermature in corrispondenza del fabbricato, eventuali deviazioni dell'elettrodotto ovvero altre soluzioni tecniche idonee allo scopo, tanto più in considerazione della mancata attuazione da parte di Terna dei piani di risanamento di cui all'art. 9 l. n. 36/2001, da realizzarsi con oneri economici a carico dei gestori delle reti elettriche, in un territorio comunale quale quello di Lanuvio, devastato dal passaggio di linee elettriche.

– “*Illegittimità derivata*”;

I vizi di legittimità dedotti avverso l'atto di annullamento in autotutela impugnato, inficerebbero in via diretta e derivata, tutti gli ulteriori atti e provvedimenti adottati, ivi compreso il successivo provvedimento di sospensione lavori, come anche ogni atto del procedimento avviato, ivi compresi gli accertamenti, e relativi verbali, disposti dalla P.A in occasione del sopralluogo effettuato in data

9/7/2020, ed ancora le eventuali fasce di rispetto che fossero state in ipotesi indicate dalla società Terna nell'ambito del nuovo procedimento posto in essere, nonché il parere di cui alla lettera c del provvedimento di annullamento adottato.

Il Ministero della Transizione ecologica, già Ministero dell'Ambiente, si è costituito con memoria di mera forma.

Il Comune di Lanuvio ha resistito al gravame mediante articolate deduzioni difensive, evidenziando come i ricorrenti, in sede di richiesta di permesso di costruire e, quindi, nella predisposizione degli elaborati di progetto, non avessero evidenziato l'esistenza, a carico dell'area oggetto di intervento, di una servitù di elettrodotto in favore di Terna la quale, quale ente gestore del limitrofo impianto, non aveva altresì avuto modo di interloquire in ordine all'effettiva interferenza del manufatto rispetto alla cd. fascia di rispetto entro la quale, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera h) della legge n. 36/2001, non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

Tale omessa partecipazione, viepiù in considerazione dei rilievi mossi da Terna nell'ambito del parallelo giudizio (n. 12495/2019 R.G.) instaurato innanzi a questo Tribunale avverso il permesso di costruire n. 7 del 31.05.2019, traducendosi in un vizio di natura sostanziale e non già meramente formale, avrebbe, dunque, legittimato l'ente locale, in ragione dei prevalenti profili di interesse pubblico legati a beni primari quali la salute e l'incolumità pubblica (di cui sarebbe stato dato puntualmente conto in rapporto all'interesse dei ricorrenti, considerato recessivo), ad annullare il titolo edilizio al fine di rieditare il procedimento di primo grado, così da accertare, nel pieno contraddittorio tra tutte le parti interessate, la sussistenza dei presupposti normativi per l'edificazione del manufatto in questione, limitrofo all'elettrodotto.

Del resto, diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti, gli estemporanei accertamenti svolti dall'ARPA non avrebbero potuto essere considerati esaustivi e, soprattutto, escludenti la necessità, da parte del gestore dell'impianto, di misurare la cd. fascia di rispetto, i cui parametri di calcolo, rinvenibili nel D.M. Decreto 29 maggio 2008, sarebbero del tutto diversi da quelli utilizzati dalla suddetta Agenzia Regionale in occasione degli accessi sui luoghi di causa, per come peraltro da quest'ultima espressamente riconosciuto.

Il Comune ha infine osservato che la disciplina relativa alle fasce di rispetto degli elettrodotti integra direttamente, senza la necessità di un atto di recepimento, i regolamenti edilizi comunali. Ciò in forza di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 19.5.2017 n. 243, con cui è stata recepita l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della l. 131/2003 tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET) di

cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del D.P.R. 380/2001, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20.10.2016.

Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ha resistito al gravame mediante articolate e documentate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto.

In particolare, la società ha, innanzitutto, evidenziato che:

- il lotto oggetto di intervento sarebbe gravato da servitù perpetua ed inamovibile di elettrodotto, imposta con decreto del Prefetto di Roma n. 43334 – Div. 5 del 19.6.1935, registrato a Roma il 28.6.1935 e trascritto presso la Conservatoria delle Ipotecche di Roma in data 7.9.1935 al n. 13454 reg. part., in forza del quale nell'area asservita non potrebbero essere erette costruzioni di qualsiasi natura, senza il consenso del gestore dell'elettrodotto, nella specie mai rilasciato;
- il manufatto ricadrebbe nella fascia di rispetto dell'elettrodotto, costituito da tralicci alti circa 30 metri, nell'ambito della quale, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. h) l. n. 36/2001, *“non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore”*, calcolata con le modalità di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 8.7.2003, al D.M. 29.5.2008 ed alle Disposizioni integrative/modificative emanate dall'APAT oggi ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

Premesso quanto sopra, ad avviso della controinteressata, l'esercizio del potere di ritiro del permesso di costruire n. 7/2019 risulterebbe del tutto legittimo stante la prevalenza, rispetto agli interessi economici dei ricorrenti, degli interessi pubblici, di rango costituzionale, inerenti la salute e l'incolumità pubblica, vulnerati a cagione della sua mancata partecipazione (integrante gli estremi di un vizio di natura sostanziale e non già meramente formale) al procedimento di rilascio dell'autorizzazione edilizia in questione.

La necessità che TERNA S.p.A. partecipasse al procedimento di rilascio del permesso di costruire impugnato scaturirebbe, oltre che dal principio generale di cui al menzionato art. 7 della l. 241/1990, anche dalle specifiche previsioni del citato Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29.5.2008, in virtù del quale il Comune è obbligato a richiedere al gestore della rete elettrica l'ampiezza della fascia di rispetto per le opere da realizzarsi in prossimità di elettrodotti. In maniera ancor più chiara, le “Disposizioni integrative/interpretative” alla metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti di cui al D.M. 29.5.2008, redatte dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), chiarirebbero l'obbligo per il comune di richiedere al proprietario/gestore il calcolo esatto della fascia di rispetto e al richiedente l'autorizzazione la verifica tridimensionale della posizione del fabbricato rispetto alla stessa.

Diversamente da quanto sul punto sostenuto dai ricorrenti, le considerazioni sui valori di campo elettrico e magnetico in corrispondenza dell'edificio in costruzione, operate dall'ARPA in occasione del sopralluogo del 2019, sarebbero del tutto irrilevanti e non pertinenti rispetto all'identificazione della cd. fascia di rispetto di cui all'art. 4 L. n. 36/2001, nella quale ricadrebbe il manufatto, con conseguente impossibilità di destinarlo agli usi di cui alla lettera h) del citato art. 4.

Il calcolo di tale fascia di rispetto rientrerebbe, infatti, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 D.P.C.M. dell'8.07.2003, nelle esclusive competenze dell'ente gestore il quale provvede nel rispetto delle metodologie di calcolo stabilite, sentite le ARPA, dall'APAT – oggi ISPRA – ed approvate dal Ministero dell'Ambiente, giusto al D.M. 29.5.2008 e successive disposizioni integrative/modificative (in conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del DPCM 7.07.2003).

Siffatte disposizioni, di rango regolamentare, imporrebbero ai Comuni nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici (Piani Regolatori, etc.) e, in ogni caso, all'atto del rilascio dei singoli titoli edilizi, di tener conto delle fasce di rispetto degli elettrodotti presenti sul territorio.

La metodologia di calcolo prevista dal D.M. 29.5.2008 prevedrebbe due livelli di approfondimento:

a) un procedimento semplificato (par. 5.1.3) basato sulla distanza di prima approssimazione (in breve Dpa), calcolata dal gestore della rete ed utile per la gestione territoriale e per la pianificazione urbanistica;

b) il calcolo preciso della fascia di rispetto (par. 5.1.2), effettuato sempre dal gestore della rete, su richiesta del Comune, e necessario per gestire i singoli casi specifici in cui viene rilasciato il titolo edilizio per l'edificazione nei pressi dell'elettrodotto.

Per come sarebbe evincibile dalla relazione tecnica allegata agli atti di causa, il fabbricato oggetto del giudizio ricadrebbe per intero all'interno della fascia di rispetto, calcolata secondo il D.M. 29.5.2008, ossia in funzione delle specifiche caratteristiche geometriche, meccaniche ed elettriche dell'elettrodotto nelle campate. La misurazione di tale fascia non scaturirebbe, quindi, da una rilevazione puntuale effettuata sui luoghi – per come avvenuto da parte dell'ARPA Lazio, in occasione degli accessi dell'11.12.2019 e del 9.7.2020, con misurazione del basso valore di corrente transitante in quel momento attraverso gli elettrodotti – ma dall'applicazione di un apposito software – nel caso di specie è stato utilizzato il programma “*EMF Tools 4.2T*” ver. Giugno 2008, sviluppato per TERNA S.p.A. dal CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano) – che consentirebbe di prendere in esame i molteplici fattori di cui al suddetto D.M., tra cui la portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 8.7.2003.

Del resto la stessa ARPA, in occasione del sopralluogo del 9.7.2020, successivo all'adozione dell'impugnato atto di ritiro, effettuato anche alla presenza dei tecnici del Comune di Lanuvio, di TERNA S.p.A. e dei ricorrenti, dopo aver confermato *“le misure eseguite in data 11/12/2019”, chiarendo che trattasi di rilievi volti a verificare che i livelli di induzione magnetica siano nei limiti previsti dalla Legge vigente in materia”, ha precisato “che esse non sono legate alla determinazione della fascia di rispetto degli elettrodotti, compito che spetta come da normativa vigente all'ente proprietario delle linee elettriche, in questo caso TERNA S.p.A”.*

Del tutto inconferenti, quanto alla pretesa invalidità dell'agere pubblico, si appaleserebbe poi la deduzione secondo cui il Comune di Lanuvio avrebbe dovuto preliminarmente considerare soluzioni alternative all'annullamento del titolo, tra cui lo spostamento della linea elettrica ovvero la previsione di idonee schermature. Si tratterebbe, infatti, di opzioni che, semmai, avrebbero dovuto essere valutate da Terna la quale, tuttavia, non sarebbe stata preventivamente interpellata né dai ricorrenti né dall'amministrazione comunale, con conseguente conferma della legittimità dell'annullamento del permesso di costruire da quest'ultima adottato. Parimenti inconferente risulterebbe il richiamo operato dai ricorrenti all'art. 9 della L. 36/2001, giacché gli elettrodotti gestiti da TERNA S.p.A. rispetterebbero, anche nel territorio del Comune di Lanuvio, i limiti di esposizione e i valori di attenzione previsti dalla L. n. 36/2001 e dal D.P.C.M. 8.7.2003, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'avvio del preteso risanamento.

Nessun affidamento potrebbe essere invocato dai ricorrenti a sostegno dell'illegittimità dell'agere pubblico giacché gli stessi, pur essendo ben consapevoli dell'esistenza dell'elettrodotto oggetto di causa, avrebbero ommesso di rappresentarlo negli elaborati progettuali posti a corredo della richiesta del titolo edilizio. Inoltre, gli stessi ricorrenti, usando l'ordinaria diligenza, avrebbero dovuto conoscere la servitù di elettrodotto gravante sul loro fondo, in quanto regolarmente trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, con ciò avvedendosi dell'inedificabilità dell'area oggetto di intervento, in assenza del necessario consenso del gestore dell'impianto (consenso non richiesto né rilasciato), secondo quanto previsto nel provvedimento prefettizio di imposizione della servitù coattiva di elettrodotto.

Con memoria depositata in data 20.12.2020, i ricorrenti, nel contestare diffusamente le deduzioni avversarie, hanno, tra le altre cose, sostenuto che la presenza dei tralicci fosse perfettamente evincibile dalla documentazione tecnica e fotografica allegata all'istanza di P.d.C., oltre ad essere ben nota al Dirigente comunale il quale ne avrebbe sostenuto l'irrilevanza quanto all'assentibilità dell'intervento.

Con memoria del 5.04.2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha contestato la fondatezza del gravame, all'uopo effettuando una puntuale ricostruzione della normativa di rango primario e secondario di riferimento in tema di protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. A valle di siffatta ricognizione, l'Autorità Statale ha evidenziato che, per come da ultimo precisato dalla stessa ISPRA in sede di indicazioni integrative/modificative del DM 29.05.2008, l'ampiezza spaziale delle fasce di rispetto degli elettrodotti, all'interno delle quali non è possibile destinare gli edifici a determinati usi, tra cui quelli che comportano la permanenza per più di 4 ore (art. 4, comma 1 lett. h l. n. 36/2001), viene determinata non già mediante misurazioni strumentali *in loco* bensì mediante calcoli previsionali condotti secondo modelli matematici predefiniti, nel cui ambito il limite di 3 μ T per l'induzione magnetica (c.d. "obiettivo di qualità") risulta dall'applicazione della "corrente in servizio normale" come dato di input dei modelli numerici di simulazione.

Con memoria del 12.04.2021, il Comune di Lanuvio ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo adottato, in data 6.04.2021, un provvedimento, per un verso, confermativo del disposto annullamento e, per altro verso, di rigetto della richiesta di permesso di costruire.

Anche Terna spa, con memoria del 16.04.2021, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del gravame per le stesse ragioni esposte dal comune.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 18.06.2021, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento n. 3 del 6.04.2021 con cui l'amministrazione comunale, nelle more del giudizio, dopo aver riattivato l'istruttoria nel contraddittorio di tutte le parti interessate, inclusa Terna ed Arpa, ha confermato il disposto annullamento del titolo, negandone in via definitiva il rilascio in favore dei ricorrenti.

Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.

– *“A) Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies della legge 241/90. Tardività del provvedimento adottato”*

Con il provvedimento n. 3 del 6.04.2021, l'amministrazione comunale, previa rinnovazione dell'istruttoria e sulla scorta di una puntuale motivazione, avrebbe confermato il provvedimento di annullamento gravato con il ricorso principale, così esercitando *ex novo* lo *ius poenitendi* oltre il termine massimo di 18 mesi imposto dall'art. 21 nonies l. n. 241/90.

– *B) SUGLI ACCERTAMENTI TECNICI DI ARPA LAZIO E SUL TOTALE RISPETTO DEI LIMITI DI INDUZIONE MAGNETICA PREVISTI DALLA LEGGE N. 36/2001 E SUCCESSIVI DECRETI*

DI ATTUAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 NONIES DELLA LEGGE 241/90. TOTALE INSUSSISTENZA DI QUALUNQUE INTERESSE PUBBLICO ALL'ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE ADOTTATO";

– “C) *Violazione e falsa applicazione della legge n. 36/2001. Violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. n. 11723 dell'8/7/2003 e del D.M. 29/05/2008, con contestuale motivo subordinato di illegittimità delle predette norme regolamentari. Eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta*”.

A differenza di quanto sostenuto da Terna mediante l'applicazione di un mero programma di simulazione, ritenuto inidoneo allo scopo, i livelli di induzione magnetica presso il fabbricato in contestazione, per come accertato da Arpa Lazio in occasione dei sopralluoghi dell'11 dicembre 2019, del 9.07.2020 (verbale di sopralluogo prot. n. 43307 dell'11.07.2020) e del 21.01.2021 (relazione del 25.01.2021 prot. n. 2027), non supererebbero i 3 Microtesla. Sarebbe, quindi, pienamente raggiunto l'“obiettivo di qualità” di cui all'art. 4 del D.P.C.M. dell'8.07.2003, con conseguente irrilevanza della determinazione della cd. fascia di rispetto, la cui *ratio legis* risiederebbe proprio nel garantire il rispetto del valore più basso e prudenziale costituito dal predetto “obiettivo”.

Il dato reale delle misurazioni *in loco* svolte da ARPA supererebbe, assorbendole, le risultanze degli accertamenti meramente cartolari posti in essere da Terna.

Diversamente opinando, tanto il D.P.C.M. dell'8.07.2003 quanto il D.M. del 29.05.2008, sarebbero illegittimi nella misura in cui prevedrebbero la prevalenza di un dato simulato rispetto a quello reale, accertato mediante indagini sui luoghi, quest'ultimo nella specie ampiamente garantista del mancato superamento dei limiti massimi di esposizione ad inquinamento elettromagnetico, con conseguente ampia tutela del diritto alla salute.

Del resto, la destinazione funzionale dell'erigendo fabbricato (bar) non comporterebbe una permanenza degli avventori presso l'esercizio commerciale superiore a 4 ore, con conseguente inoperatività del vincolo di inedificabilità di cui all'art. 4 comma 1 lett. h) l. n. 36/2001. Irrilevante si appaleserebbe la circostanza secondo cui siffatta permanenza riguarderebbe semmai i due figli dei ricorrenti, incaricati della gestione del bar.

L'affermazione di Terna secondo cui il manufatto in contestazione ricadrebbe nella cd. fascia di rispetto, calcolata mediante l'applicazione di un mero programma di simulazione e, dunque, senza alcun accesso sui luoghi, non sarebbe stata in alcun modo verificata dal Comune di Lanuvio il quale si sarebbe acriticamente appiattito sulle valutazioni del gestore dell'impianto.

– “D) Ulteriori profili di illegittimità dell’atto impugnato. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge 241/90; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità e falsità nei presupposti di fatto, illogicità e contraddittorietà manifesta”;

– “E) SULLA MANCATA REALIZZAZIONE DA PARTE DI TERNA S.P.A. DEI PIANI DI RISANAMENTO EX ART. 9 DELLA LEGGE N. 36 DEL 2001”.

– “F) SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO MATURATO DAI RICORRENTI E SUL GRAVE DANNO ECONOMICO DA QUESTI SUBITO”.

Nel confermare il provvedimento di annullamento d’ufficio del titolo, il Comune avrebbe nuovamente omesso di considerare, nella contrapposizione degli interessi in gioco, anche il legittimo affidamento maturato dai ricorrenti, viepiù in ragione dell’impossibilità di questi ultimi di allontanare maggiormente il fabbricato dai tralicci, in ragione dell’intervenuta occupazione *sine titulo*, da parte dello stesso Comune di una posizione di fondo fronte strada.

Il Comune, non sarebbe, peraltro, dotato di alcuno strumento pianificatorio idoneo a disciplinare le cd. fasce di rispetto degli elettrodotti, cosicché il disposto annullamento si tradurrebbe in un atto ad personam ai danni degli odierni ricorrenti. Avrebbero, inoltre, potuto essere prese in considerazione misure alternative, quali la predisposizione di schermature in corrispondenza del fabbricato, eventuali deviazioni dell’elettrodotto ovvero altre soluzioni tecniche idonee allo scopo, tanto più in considerazione della mancata attuazione da parte di Terna dei piani di risanamento di cui all’art. 9 l. n. 36/2001, da realizzarsi con oneri economici a carico dei gestori delle reti elettriche, in un territorio comunale quale quello di Lanuvio, devastato dal passaggio di linee elettriche.

– “Illegittimità derivata”;

I vizi di legittimità dedotti avverso l’atto di annullamento in autotutela impugnato inficerebbero, in via diretta e derivata, tutti gli ulteriori atti e provvedimenti adottati, ivi compreso il successivo provvedimento di sospensione lavori, come anche ogni atto del procedimento avviato, ivi compresi gli accertamenti, e relativi verbali, disposti dalla P.A in occasione dei vari sopralluoghi.

Terna ha contestato la fondatezza del ricorso per motivi aggiunti mediante argomentate e documentate deduzioni difensive, sostanzialmente sovrapponibili a quelle già poste all’attenzione del Collegio nei precedenti scritti difensivi. In particolare, la società ha ribadito la sostanziale differenza, peraltro riconosciuta dalla stessa ARPA Lazio in seno ai verbali ricognitivi dell’attività svolta, tra la fascia di rispetto di cui al D.M. 29.05.2008, da calcolarsi a cura dell’ente gestore dell’elettrodotto secondo le modalità ivi indicate e, successivamente modificate ed integrate, dall’ISPRA, e le misurazioni svolte dall’Agenzia Regionale sui luoghi, avuto riguardo al campo elettrico e magnetico esistente presso il fabbricato nel momento in cui sono stati fatti gli

accertamenti. Terna ha, altresì, diffusamente evidenziato il valore ostativo alla realizzazione dell'edificio riconducibile alla servitù di elettrodotto insistente sul terreno divenuto di proprietà dei ricorrenti, giusto provvedimento prefettizio datato 26/08/1935, regolarmente trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, giusta nota di trascrizione in atti.

Anche il Comune di Lanuvio ha diffusamente controdedotto all'ulteriore impugnazione proposta dai ricorrenti, sostanzialmente ribadendo la legittimità del proprio operato sulla scorta di quanto già in precedenza illustrato.

Con memoria di replica depositata in data 21.09.2021, i ricorrenti hanno ribadito, tra le altre cose, il preteso carattere confermativo del provvedimento di annullamento gravato con motivi aggiunti, con ogni conseguenza in termini di tardività dello stesso, ai sensi dell'art. 21 nonies l. n. 241/90.

Hanno, inoltre, contestato l'esistenza di una "servitù trascritta" sul terreno oggetto di causa, evidenziando come il certificato di destinazione urbanistica allegato al relativo atto di acquisto non ne facesse alcuna menzione. In ogni caso, la sussistenza di siffatta servitù di elettrodotto, con ogni conseguenza in termini di pretesa inedificabilità del lotto "servente", sarebbe irrilevante ai fini di causa in quanto asseritamente estranea alle ragioni addotte dal Comune a sostegno tanto dell'annullamento del permesso di costruire n. 7/2019 quanto del successivo rigetto della richiesta del titolo edilizio. I ricorrenti hanno, comunque, contestato il valore ostativo all'edificazione che, ad avviso del Comune, discenderebbe dal decreto di asservimento in parola.

Con memoria di replica del 21.09.2021, l'amministrazione comunale ha inteso difendersi, finanche eccependone il difetto di giurisdizione, rispetto ad una azione risarcitoria di cui non vi è traccia negli atti di causa, essendosi i ricorrenti limitati a formulare un'espressa riserva di proposizione della domanda in questione "*all'esito del giudizio*" (pag. 24 II cv. ricorso per motivi aggiunti).

In occasione della pubblica udienza del 12 ottobre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio deve farsi carico di scrutinare l'eccezione di improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, formulata tanto dall'amministrazione comunale quanto da Terna spa.

Siffatta eccezione – priva di pregio, per come si vedrà innanzi – risente di un palese travisamento circa l'effettiva natura del provvedimento del Comune di Lanuvio n. 3 del 6.04.2021, impugnato con ricorso per motivi aggiunti.

Ciò se solo si considera quanto appresso.

2. Con il provvedimento n. 2 del 5.06.2020, oggetto del ricorso principale, l'amministrazione comunale, per come evincibile dal relativo impianto motivazionale, si è determinata ad annullare il

permesso di costruire n. 7/2019 in quanto, ricevuta la notifica dell'impugnazione del titolo in questione ad istanza di Terna spa (ricorso n. 12495/2019 R.G.), si è avveduta di aver pretermesso quest'ultima società dal procedimento a valle del quale il titolo in parola è stato adottato.

Siffatta pretermissione ha determinato il Comune di Lanuvio ad annullare il permesso di costruire n. 7/2019 e ciò in ragione delle concrete e sostanziali ricadute che ne sarebbero discese in punto di esposizione a pericolo della salute e dell'incolumità pubblica, attesa la mancata considerazione delle prospettate interferenze dell'immobile da assentire con la fascia sia di "asservimento" – derivante dalla servitù di elettrodotto imposta con decreto prefettizio del 1935 – che di "rispetto", da calcolarsi ai sensi del D.M. 29.05.2008, derivanti dalla presenza del limitrofo elettrodotto.

Siffatto annullamento è, dunque, stato disposto allo scopo di riattivare l'istruttoria sul procedimento amministrativo di primo grado, onde consentire a Terna di esprimersi in ordine alle possibili interferenze sopra indicate e, quindi, accertare *funditus* la sussistenza di tutti i presupposti per la realizzazione del proposito edificatorio proposto dai ricorrenti.

Una volta ritirato il permesso in questione, l'istruttoria rieditata dal Comune, nel corso della quale sono avvenuti ben due sopralluoghi nel contraddittorio di tutte le parti interessate, pubbliche e private (9.08.2020 e 21.01.2020), ha avuto ad oggetto la sussistenza dei presupposti non già dell'autotutela – già esercitata, in considerazione del preteso valore sostanziale della pretermissione di Terna – bensì dello *ius aedificandi* dei ricorrenti.

Ne consegue, quale immediato e diretto corollario, il valore meramente confermativo e non anche "confermativo" dell'annullamento meramente ribadito dal Comune di Lanuvio con il provvedimento n. 3 del 6.04.2021, gravato con i motivi aggiunti.

In parte qua, il provvedimento da ultimo adottato dall'ente locale è, dunque, privo di autonoma efficacia lesiva, essendo quest'ultima riconducibile, in via esclusiva, al ritiro del titolo edilizio già disposto con il provvedimento n. 2 del 5.06.2020, gravato con il ricorso originario che, pertanto, si appalesa procedibile.

3. Il ricorso principale è infondato.

L'apprezzamento della complessiva infondatezza di tutte le censure cui il gravame in questione risulta affidato passa dalla necessaria ricognizione delle ragioni logico-giuridiche, sopra accennate, che hanno indotto l'amministrazione comunale di Lanuvio a ritirare il permesso di costruire rilasciato in favore dei ricorrenti.

3.1 Per come sopra evidenziato, l'ente locale, ricevuta la notifica del ricorso instaurato innanzi a questo Tribunale da parte Terna (n. 12495/2019 R.G.), si è avveduta di aver completamente

pretermesso la società in questione dal procedimento amministrativo sfociato con il rilascio del permesso di costruire n. 7/2019.

Siffatta pretermissione, considerato il rango primario dei valori messi in gioco dalla vicinanza dell'edificio fabbricato all'elettrodotto gestito da Terna, quali la salute e l'incolumità pubblica, ha indotto la p.a. ad annullare il titolo edilizio in questione, al fine di rinnovare il procedimento amministrativo di primo grado, così da accertare, nel pieno contraddittorio di tutte le parti interessate, la sussistenza dei presupposti per l'edificazione ad opera degli istanti.

Siffatto provvedimento, così come congegnato, sfugge ai motivi di gravame proposti dai ricorrenti.

4. Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente, considerata la prevalenza delle misurazioni effettuate dall'ARPA Lazio sulla cd. fascia di rispetto da determinarsi a cura della società gerente l'elettrodotto, ha sostenuto l'irrilevanza dell'omessa partecipazione di quest'ultima in seno al procedimento conclusosi con l'adozione del titolo ritirato.

Più precisamente, ad avviso dei ricorrenti, la determinazione della cd. fascia di rispetto di cui all'art. 4 comma 1 lett. h) l. n. 36/2001 avrebbe la funzione di garantire, in un'ottica di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti, il raggiungimento dell'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 8.07.2003, fissato in 3 Microtesla.

Posto che l'ARPA Lazio, con misurazioni sui luoghi di causa, avrebbe accertato, in corrispondenza dell'edificio, emissioni inferiori all'obiettivo summenzionato, la determinazione di siffatta "*fascia di rispetto*" sarebbe del tutto superflua e, quindi, in ultima analisi, l'intervenuta pretermissione di Terna in seno al procedimento non avrebbe giustificato il ritiro del titolo edilizio.

4.1 Tale assunto è infondato, risentendo di una non corretta esegesi di tutta la normativa di rango primario e secondario di riferimento, quest'ultima predisposta, avuto specifico riguardo al D.M. 29.05.2008, dall'APAT, oggi ISPRA sentite le stesse ARPA, con l'approvazione del Ministero dell'Ambiente.

Ciò se solo si considera quanto appresso.

5. La Legge Quadro del 22 febbraio 2001, n. 36 "*Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*" ha introdotto i concetti di limite di esposizione, di valore di attenzione e di obiettivo di qualità.

I primi due rappresentano i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non devono essere superati in situazione di esposizione acuta e di esposizione prolungata. L'obiettivo di qualità, invece, è stato introdotto al fine di garantire la progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti.

L'art. 4 comma 1 lett. h) della l. n. 31/2006 ha previsto che *“all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore”*, rinviando all'adozione di successive norme di rango regolamentare la predeterminazione dei *“limiti di esposizione”*, *“valori di attenzione”*, degli *“obiettivi di qualità”*, nonché, per quanto qui di interesse, l'individuazione non soltanto delle *“tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico”* ma anche dei *“parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h)”* (così è infatti dato leggere al comma 2 dell'art. 4 citata L. n. 36/2001 *«I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»*).

I primi decreti applicativi della L. 36/2001 sono stati pubblicati nel 2003.

Trattasi, innanzitutto, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 *“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”*, con cui sono stati definiti i valori numerici e i principi di valutazione per i riferimenti (limite di esposizione, valore di attenzione e obiettivo di qualità).

In particolare, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. in questione, l'obiettivo di qualità da raggiungere *“Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio”* è stato fissato in 3 Microtesla *“per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio”*.

Una volta fissato tale *“obiettivo di qualità”*, il successivo art. 6 del D.P.C.M. 8.07.2003:

– ha previsto che: *“per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono*

a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti”;

– ha espressamente attribuito all'APAT, sentite le ARPA, la competenza a definire “*la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio*”. Trattasi, quindi, di quelle metodologie di calcolo a cui ciascun gestore si deve uniformare per il calcolo e l'ampiezza della cd. fasce di rispetto.

Con il successivo Decreto del 29 maggio 2008, il Ministero dell'Ambiente ha approvato la metodologia di calcolo per la determinazione delle cd. “fasce di rispetto” per gli elettrodotti, predisposta dall'APAT, sentite le ARPA, avente carattere evidentemente vincolante per i gestori degli elettrodotti.

Il Decreto in questione ha, dunque, delineato ex ante la procedura da adottarsi per la determinazione della fascia di rispetto alle linee elettriche, tali dovendosi intendere “*lo spazio circostante un elettrodotto, che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da un'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità*”.

Al punto 5.1 del D.M. in parola, il Ministero, nel definire la metodologia di calcolo, ha chiarito che “*lo spazio costituito da tutti i punti caratterizzati da valori di induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità, definisce attorno ai conduttori un volume. La superficie di questo volume delimita la fascia di rispetto pertinente ad una o più linee elettriche aeree e non*”.

Ed ancora: “*Forma e dimensione delle fasce di rispetto saranno, conseguentemente alla definizione delle stesse, variabili in funzione della tratta o campata considerata in relazione ai dati caratteristici della stessa (per esempio configurazione dei conduttori, delle fasi e altro)*”.

Al successivo punto 5.1.2, il D.M. in parola ha previsto espressamente che il calcolo dell'induzione magnetica venga elaborato sulla base delle «*caratteristiche, geometriche, meccaniche ed elettriche della linea nella campata o campate in esame, e deve tener conto della presenza di altri elettrodotti che ne modifichino il risultato. Esso deve essere eseguito secondo modelli tridimensionali, o bidimensionali se risultano rispettate le condizioni espresse al paragrafo 6.1 della nonna CEI 106-11, considerando lo sviluppo della catenaria in condizioni di freccia massima, l'altezza dei conduttori sul livello del suolo (sls) e l'andamento del terreno*».

A tale proposito, nel prosieguo del punto 5.1.2, il Ministero ha espressamente considerato utile al calcolo delle fasce di rispetto «*un software che:*

consenta di riprodurre fedelmente la posizione e la forma dei conduttori nello spazio (catenaria), fornisca la distanza da terra dei conduttori, in modo che le verifiche sul campo possano confermare quanto descritto dal calcolo,

calcoli correttamente l'integrale di linea sulla catenaria, sia validato da misure».

5.1 Quanto sopra esposto consente di apprezzare la non sovrapponibilità – tra i rilievi estemporanei effettuati, pre e post annullamento del titolo, dall'ARPA ed il calcolo della cd. fascia di rispetto, realizzato dal gestore della linea elettrica mediante l'utilizzo di un software – e, quindi, per così dire “a tavolino” – che tenga conto di diverse variabili, tra cui le caratteristiche geometriche, meccaniche ed elettriche della linea oltre alla presenza di altri elettrodotti che ne modifichino il risultato.

Peraltro, in sede di integrazione/modificazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti di cui al D.M. 29.05.2008 (cfr. doc. all. 2 alla memoria Terna del 5.04.2021), è stato precisato che l'obiettivo di qualità da utilizzare per l'individuazione delle fasce, fissato nel D.P.C.M. 8 luglio 2003 nel valore di 3 μ T (Microtesla), «[...] è il risultato di un calcolo previsionale e non deriva da misurazioni dirette dell'induzione magnetica» (cfr. disposizioni integrative/modificative ISPRA, pag. 4 nota 2).

In altri e più semplicistici termini, il calcolo della fascia di rispetto degli elettrodotti, da effettuare “a tavolino” a cura del gestore dell'elettrodotto secondo la metodologia di calcolo di cui al D.M. 29.5.2008, è cosa diversa dalla misurazione puntuale del campo elettrico e magnetico, svolta dall'ARPA.

Quanto sopra esposto consente di ritenere, per come correttamente dedotto dalle parti resistenti, che le verifiche operate dall'Agenzia regionale del Lazio in occasione del sopralluogo dell'11.12.2019 (così come dei successivi accessi del 9.07.2020 e del 21.01.2021), attestanti il rispetto dell'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 8.07.2003, traducendosi in estemporanee misurazioni dirette dell'induzione magnetica, non siano sovrapponibili, per presupposti applicativi e metodologie operative, al calcolo della cd. fascia di rispetto, quest'ultima rientrante nelle competenze di Terna. Ciò è stato confermato dalla stessa ARPA Lazio secondo cui “*le misure effettuate non sono utili ai fini del calcolo della Fascia di Rispetto degli Elettrodotti che per Legge è un compito spettante al Gestore/Proprietario degli stessi*” (così verbale del 25.01.2021, n. 2027, in fatti)

6. Tanto premesso, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, l'omessa partecipazione di Terna al procedimento a valle del quale è stato adottato il permesso di costruire n. 7/2019, in quanto non surrogabile dai postumi accertamenti effettuati da ARPA Lazio, ha legittimato l'amministrazione comunale all'annullamento del titolo edilizio.

7. Parimenti priva di pregio si appalesa il secondo motivo di gravame, secondo cui la pretermissione delle garanzie partecipative del gestore dell'impianto, non avrebbe giustificato l'esercizio del cd. *ius poenitendi*, trattandosi di un vizio di natura meramente formale.

Ciò se solo si considera quanto appresso.

L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio presuppone una contrapposizione di valore tra, da una parte, lo *ius aedificandi*, costituente esercizio del diritto soggettivo di proprietà, e, dall'altra parte, l'interesse pubblico connesso agli assetti urbanistico-edilizi di quella porzione del territorio comunale oggetto dell'intervento assentito (il quale peraltro, onde legittimare il ritiro, deve essere ulteriore e diverso rispetto al mero ripristino della "legalità"; cfr. tra le tante T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 24/06/2019, n.1114).

In siffatta ipotesi, per così dire "ordinaria", sarebbe, dunque, condivisibile l'assunto ricorsuale secondo cui l'esercizio del cd. *ius poenitendi*, in quanto involgente un bilanciamento di valore tra contrapposti interessi sostanziali, non può trovare giustificazione nella violazione di norme di natura procedurale, quale quella relativa alla partecipazione procedimentale di cui all'art. 7 l. n. 241/90.

7.1 Tuttavia, nella peculiare fattispecie posta all'attenzione del Collegio, considerata la natura primaria, in una scala gerarchica di valori costituzionali, degli interessi pubblici potenzialmente esposti a pericolo dalla conduzione dell'elettrodotto in contestazione, pacificamente interferente con il lotto oggetto di intervento, quali la salute e l'incolumità pubblica, la completa pretermissione della società Terna al procedimento di rilascio del titolo edilizio ha legittimato l'amministrazione all'esercizio del cd. *ius poenitendi*, siccome funzionale ad una riedizione del procedimento.

A ben vedere, infatti, il potere di ritiro in contestazione, pur occasionato dall'intervenuta violazione di una norma di natura procedurale, trova, comunque, titolo in un bilanciamento, di natura sostanziale, tra contrapposti interessi: l'interesse privato alla realizzazione dell'immobile ed i valori costituzionali della salute e dell'incolumità pubblica, questi ultimi esposti a pericolo proprio dalla pretermissione della società gerente l'elettrodotto (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 29.11.2018, n. 6907).

8. Di siffatti contrapposti interessi, il Comune di Lanuvio ha operato una corretta valutazione comparativa, di cui ha dato conto in sede motivazionale, ritenendo prevalente "*il primario diritto alla salute e alla sicurezza pubblica*" rispetto alla "*natura commerciale dell'attività che i Sig.ri Troiani/Zigulich intendono svolgere all'interno dell'erigendo immobile*".

Da qui l'insussistenza del preteso deficit istruttorio e motivazionale che inficerebbe il contestato potere di ritiro.

Del resto, la stessa giurisprudenza amministrativa, proprio in tema di annullamento del permesso di costruire, ha in più occasioni affermato che, allorquando vi è la necessità di tutelare la pubblica incolumità "*l'onere motivazionale gravante sulla p.a. potrà dirsi soddisfatto attraverso il richiamo*

alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15.04.2021, n. 3096 che richiama Adunanza Plenaria, n. 8/2017).

9. Premessa la rilevata prevalenza degli interessi pubblici di rango costituzionale sull’interesse economico degli istanti, tutte le altre censure tese a constatare la mancata attivazione di misure alternative all’annullamento si appalesano recessive. Ciò nella misura in cui siffatte misure implicano un coinvolgimento di Terna che avrebbe dovuto precedere e non anche seguire il rilascio del titolo (ad es. spostamento elettrodotto).

9.1 Quanto poi alla circostanza secondo cui il posizionamento del fabbricato per cui è causa sul lotto oggetto di intervento sarebbe stato “necessitato” da un *agere* illegittimo dello stesso comune, il quale avrebbe occupato *sine titulo* una posizione di fondo fronte strada, così condizionando la localizzazione del manufatto, il Collegio ritiene che non possa inficiare la legittimità del gravato potere di ritiro, al più potendo legittimare gli istanti all’esercizio della preannunciata azione risarcitoria.

Analoghe considerazioni in punto di irrilevanza ai fini della contestazione del gravato annullamento del titolo valgono in ordine all’indimostrata e del tutto generica censura secondo cui Terna non avrebbe ottemperato ai propri obblighi di risanamento del territorio comunale.

10. Passando, quindi, all’esame del ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto il provvedimento n. 3/2021 con cui il Comune di Lanuvio, dopo aver meramente confermato il pregresso annullamento del titolo edilizio (provvedimento n. 2/2020), previa riattivazione dell’istruttoria, ha rigettato la richiesta di permesso di costruire avanzata dai ricorrenti, lo stesso si appalesa parimenti infondato.

10.1 L’apprezzamento dell’inconsistenza delle censure poste a base del ricorso in questione discende dalle considerazioni già svolte in sede di scrutinio del ricorso principale.

Premessa, infatti, la sostanziale diversità, quanto a presupposti applicativi e metodologie di calcolo, tra le misurazioni estemporanee del campo elettrico e magnetico, svolte dall’ARPA in occasione dei sopralluoghi del 9.07.2020 e 21.01.2021, senza considerare le condizioni di esercizio dell’elettrodotto in quel determinato momento (così verbale ARPA del 13.07.2020 prot. n. 1706), e la cd. fascia di rispetto, calcolata da Terna mediante l’utilizzo del programma “EMF Tools 4.2T” ver. Giugno 2008, sviluppato dal Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano, all’interno della quale è risultato ricadere il manufatto per cui è causa, l’opposto diniego trova la sua legittimazione nella disposizione di cui all’art. 4 comma 1 lett. h) l. n. 36/2001, secondo cui *«all’interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore»*.

La riferita circostanza secondo cui la permanenza in questione riguarderebbe solamente i due figli dei ricorrenti, che verrebbero incaricati della gestione del bar da allocare presso l'immobile in contestazione, non è certo dirimente al fine di escludere l'operatività del divieto normativo in parola.

Del resto, per come osservato dalle parti resistenti, i ricorrenti si sono limitati a perorare una pretesa – ed invero inesistente – equivalenza (ovvero addirittura prevalenza) degli accertamenti ARPA sulla cd. fascia di rispetto, misurata da Terna, senza tuttavia contestare in alcun modo – e costituiva loro onere farlo, allegando in proposito almeno un principio di prova – la correttezza dei criteri utilizzati per il computo di siffatta fascia.

In altri termini, i ricorrenti non hanno mai affermato che la fascia di rispetto calcolata da Terna, nella quale ricade l'erigendo fabbricato, non è esatta; non hanno contestato l'erroneità delle variabili e dei parametri concretamente utilizzati dal gestore dell'impianto per il computo della fascia in questione, essendosi piuttosto limitati a dedurre – erroneamente, secondo quanto fin qui illustrato – un'ontologica inattendibilità della fascia in parola, in quanto prodotto finale di un software informatico il cui utilizzo, per come espressamente previsto dalla normativa regolamentare sopra indicata, prescinde da misurazioni sui luoghi di causa.

10.2 *Rebus sic stantibus*, parte ricorrente non ha allegato circostanze idonee a far dubitare l'amministrazione comunale circa la correttezza dei calcoli effettuati da Terna, così da indurla a chiedere una verifica ad opera di ARPA. Tale verifica riveste, infatti, carattere facoltativo e non certo obbligatorio, secondo quanto previsto dalle disposizioni integrative al DM 29.05.2008 («È comunque facoltà del Comune richiedere all'ARPA/APPA territorialmente competente la verifica del calcolo fornito dal proprietario/gestore di elettrodotti, utilizzando uno dei format di cui agli Allegati 10, 11 o 12 (a seconda dei casi)»).

In assenza dell'allegazione di siffatti elementi, priva di pregio si appalesa l'ulteriore censura secondo cui il Comune si sarebbe “appiattito” sui dati forniti da Terna.

L'applicabilità al caso in esame del divieto di edificazione di cui all'art. 4 comma 1 lett. h) l. n. 36/2001 è, pertanto, rimasta priva di adeguate censure, non potendo il Collegio supplire a siffatto deficit di allegazione (oltre che di prova) mediante l'ammissione di un mezzo di prova quale la CTU, richiesta dagli istanti.

11. Ma vi è di più.

Contrariamente a quanto riferito dai ricorrenti nella loro ultima memoria difensiva, il rigetto della richiesta di permesso di costruire – avente natura di atto dovuto e vincolato – affonda le sue radici non soltanto nella valenza ostativa della fascia di rispetto calcolata da Terna ma anche nel vincolo

di inedificabilità derivante dalla servitù di elettrodotto imposta sul terreno oggetto di causa all'esito di un procedimento amministrativo di natura espropriativa, conclusosi con l'adozione del decreto di asservimento prefettizio del 1935.

L'identificabilità di una delle ragioni poste a base del diniego con l'insistenza della servitù di diritto pubblico sui luoghi di causa si desume dal contenuto delle note n. 17341 del 15.07.2020 e n. 2353 del 27.01.2021, puntualmente richiamate *per relationem* nel corpo del provvedimento impugnato, con cui Terna, oltre ad opporre la valenza ostativa della fascia di rispetto, ha altresì chiarito come sul terreno di proprietà dei ricorrenti gravi una servitù di elettrodotto, perpetua ed inamovibile, apposta dal Prefetto di Roma in data 19.06.1935, regolarmente trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari in data 7.09.1935 al n. 13454 reg. part. (cfr. nota di trascrizione in atti).

In forza del vincolo in questione, per come chiaramente evincibile nel testo della nota di trascrizione in atti, nell'area asservita non possono essere erette costruzioni di qualsiasi natura se non previo consenso del gestore dell'elettrodotto che, nella specie, non è stato mai espresso.

La *ratio* di siffatta inedificabilità è pacificamente rinvenibile nell'esigenza di impedire la costruzione, nelle vicinanze dei conduttori, di immobili che potrebbero aggravare/ostacolare le attività di esercizio e di manutenzione dell'impianto, spesso implicanti l'utilizzo *in loco* di mezzi meccanici, con ogni conseguenza in termini di esposizione a pericolo per l'incolumità pubblica e privata oltre che per la continuità del pubblico servizio elettrico.

Siffatto vincolo di inedificabilità, insistente sul terreno dei ricorrenti, è a questi ultimi pacificamente opponibile attesa l'intervenuta trascrizione del relativo decreto prefettizio presso la Conservatoria dei Registri immobiliari. La circostanza che di siffatto vincolo non si via menzione nel certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto di compravendita del terreno – avente, peraltro, altre finalità – non è certo dirimente, dovendosi i ricorrenti semmai dolere di loro stessi, per il fatto di non aver commissionato adeguate indagini ipo-catastali propedeutiche all'investimento, onde accertare l'inesistenza di "pesi" di tal fatta a carico dell'immobile in questione.

12. Premessa la piena operatività del vincolo di inedificabilità derivante dall'imposizione della suddetta servitù di elettrodotto («*Sulla stessa zona non potranno essere erette costruzioni di qualsiasi natura e non potranno, del pari, essere costruiti depositi, sia pure provvisori, di materiali infiammabili senza il consenso dell'Amministrazione Ferroviaria*» si legge nel decreto di asservimento) – richiamata dall'amministrazione comunale a sostegno del gravato diniego *per relationem* alle note di Terna, indicate in motivazione – la circostanza che tale vincolo non abbia costituito oggetto di alcun motivo di gravame da parte dei ricorrenti rende lo stesso viepiù

infondato, all'uopo non giovando le generiche deduzioni da questi ultimi articolate soltanto in sede difensiva (memoria di replica del 21.09.2021).

13. Tutte le altre censure poste a base del ricorso per motivi aggiunti, sostanzialmente reiterative di quelle articolate in sede di ricorso principale, risultano infondate per le stesse ragioni già esposte nei precedenti capi della presente decisione, dedicati allo scrutinio di quest'ultimo.

14. Quanto all'impugnazione della normativa regolamentare sopra esaminata (D.P.C.M. 8.07.2003 e D.M. 29.05.2008), laddove è prescritto l'utilizzo di un software per il calcolo della fascia di rispetto, la stessa si appalesa del tutto infondata in quanto i ricorrenti hanno completamente omesso di considerare la sostanziale differenza, quanto a presupposti applicativi e variabili di incidenza, tra il calcolo della fascia in questione e le misurazioni estemporanee effettuate da enti come ARPA sui luoghi che di siffatte variabili non tengono alcun conto (quali ad es. le caratteristiche geometriche, meccaniche ed elettriche della linea elettrica nella campata o campate).

15. In conclusione, il ricorso, per come integrato da motivi aggiunti, è infondato e, come tale deve essere rigettato.

16. In ragione della peculiarità e della complessità della *res controversa*, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO